

Repubblica Italiana



Regione Siciliana



Comune di Rometta

Provincia di Messina

CAPITOLATO D'ONERI FORNITURA MATERIALI A PIE' D'OPERA, TRASPORTI E NOLI

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato stabilisce le modalità che regolano l'appalto per la fornitura di materiali a piè d'opera, trasporti e noli per il cantiere di lavoro regionale di cui all'oggetto.

Art. 2 - DEFINIZIONE DEI CONTRAENTI

Nel presente capitolato il Comune di Rometta è indicato con la parola "**Amministrazione**", rappresentata nei modi prescritti dalle norme in vigore, mentre il fornitore è indicato con la parola "**ditta**", rappresentata da persone legalmente abilitate ad impegnarla e della quale occorre specificare la qualifica e le generalità.

Art. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'ammontare a base d'asta del presente appalto è di € 28.039,68, oltre IVA.

Art. 4 - CAUZIONE

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le condizioni stabilite nel contratto la **ditta** presta la cauzione così come prevista dall'art. 113 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163.

Art. 5 - CONOSCENZE DELLE CONDIZIONI D'APPALTO

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte della **ditta** la conoscenza perfetta di tutte le norme generali e particolari che lo regolano ed in generale di tutte le circostanze principali ed accessorie che possono influire sul giudizio della **ditta** circa la convenienza di assumere l'appalto e sul ribasso offerto. Resta, pertanto, esplicitamente convenuto che l'appalto si intende assunto dalla **ditta** a suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito.

L'appalto è soggetto alla completa osservanza di tutte le norme contenute nella D.Lgs 163/2006 e s.m.i. del Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. 19/04/2000 n. 145, se ed in quanto applicabili, delle leggi regionali, decreti e regolamenti in vigore nella Regione e nella Provincia in cui si esegue la fornitura oggetto dell'appalto, delle norme di lavoro e di quanto altro richiamato nel presente Capitolato e di tutte le altre norme modificative e sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione del presente appalto.

La sottoscrizione del contratto e del presente Capitolato da parte della *ditta* equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza di tutte le leggi sopra richiamate e della loro incondizionata accettazione.

Art. 6 - ELENCO DESCRITTIVO DELLA FORNITURA,

Per le quantità dei materiali inclusi noli e trasporti oggetto della fornitura a piè d'opera per la realizzazione del cantiere in questione, si rimanda all'allegato computo metrico.

ART. 7 - QUALITA' E NORME DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

Per la qualità e la provenienza dei materiali e per le norme relative alla valutazione ed alla misurazione delle forniture, per tutto quanto non sia in opposizione con il presente foglio, si fa riferimento al Capitolato Speciale tipo del Ministero dei LL.PP., cui si conviene far riferimento.

I materiali non accettati dal *direttore del cantiere* per l'idoneità comprovata saranno allontanati dal cantiere a cura e spese della *ditta* entro **tre giorni** dall'accertamento.

In caso di ritardo, sarà applicata la penale prevista dal successivo art. 10.

Qualora tuttavia la *ditta* non provveda ad allontanare i materiali non ritenuti idonei entro quindici giorni successivi allo accertamento, il *direttore del cantiere* procederà d'Ufficio, senza alcuna formalità, addebitandone le spese, oltre alla penale di cui sopra, nei certificati di pagamento.

ART. 8 - ECCEZIONI DELL'APPAL TATORE

Nel caso che la *ditta* ritenga che le disposizioni impartite dal *direttore del cantiere* o dall'Amministrazione, siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione della fornitura siano più gravosi di quelli previsti nel presente capitolato, si da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà rappresentare le proprie eccezioni prima di dare corso all'Ordine di servizio con il quale tali forniture siano disposti.

Resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Art. 9 - REVISIONE PREZZI

I prezzi di contratto sono fissi ed invariabili.

Art. 10 - ESECUZIONE DELLA FORNITURA –TRASPORTI E NOLI E PENALITA'

La fornitura avverrà gradualmente durante l'attività del cantiere, a richiesta del *direttore del cantiere*, e i materiali saranno consegnati nei luoghi indicati dallo stesso entro **2 (due)** giorni lavorativi dalla data di ordinazione degli stessi.

I lavori del cantiere in questione avranno una durata di **62 giorni** salvo sospensione dei lavori o proroghe.

Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di potere variare le quantità dei materiali, trasporti e noli da fornire nel caso in cui se ne presentasse la necessità entro i limiti della vigente normativa.

I materiali oggetto della presente fornitura dovranno essere consegnati nei luoghi indicati dal *direttore del cantiere*, siti a Rometta nella **Zona Sotto S. Giovanni**, o presso i magazzini del Comune di Rometta.

Qualora intervenissero ritardi nella consegna, salvo i casi di forza maggiore accettati dall'Amministrazione, sarà applicata una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo,

oltre al rimborso delle spese per il personale e per i mezzi che l'Amministrazione sarà costretta ad anticipare senza proficuo lavoro. In caso di recidività oltre la seconda volta la penale di cui sopra verrà raddoppiata ferme restando le più gravi sanzioni cui l'Amministrazione potrà ricorrere.

Se il ritardo supererà i sette giorni lavorativi, o la penale complessiva sia superiore al 5% dell'importo contrattuale, l'amministrazione si riserva di rescindere il contratto addebitando all'impresa tutte le spese ed i danni attuali e conseguenti la rescissione.

Art. 11 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Alla *ditta* saranno corrisposti in corso d'opera pagamenti in acconto in base a stati d'avanzamento, emessi mensilmente a decorrere dalla data di avvio del cantiere, qualunque sia l'ammontare delle forniture eseguite; gli stati d'avanzamento potranno inoltre essere emessi, anche prima della scadenza mensile, ogni qualvolta l'ammontare delle forniture raggiunga l'importo di € 10.000,00 al netto del ribasso offerto.

Le fatture inerenti la fornitura devono essere emesse in una data compresa tra l'inizio e la fine dei lavori del cantiere.

Inoltre, sulle fatture deve essere apposta la firma del **direttore del cantiere**, attestante l'effettivo impiego dei materiali nel cantiere.

Nel caso in cui le fatture non presentino i requisiti sopra specificati non potranno essere liquidate.

La liquidazione delle fatture, regolarmente emesse, avverrà entro **60 (sessanta)** giorni dalla presentazione delle stesse previo riscontro della regolarità del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Art. 12 - TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI

La *ditta* assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di eventuali danni arrecati, sia all'Amministrazione che a terzi, dovuti a manchevolezze o a trascuratezza nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto relativo alla fornitura in oggetto.

La *ditta*, inoltre, assume ogni responsabilità ed onere derivanti dai diritti di proprietà da parte di terzi in ordine alle forniture e ai servizi.

La *ditta*, infine, assume l'obbligo di garantire all'Amministrazione il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni e pretese al riguardo.

ART. 13 - ONERI ACCESSORI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La *ditta* ha l'obbligo di fornire oltre i mezzi in noleggio anche il personale di manovra, se i mezzi stessi lo richiedono, in ogni caso occorrerà il personale per i mezzi in movimento quali: escavatori, pale meccaniche, pompe, autobetoniere.

ART.14 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI DELLA DITTA FORNITRICE

La *ditta* si obbliga ad applicare ai lavoratori dipendenti, condizioni normative retributive non inferiori quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località e nei tempi in cui si svolgono le forniture ed a continuare ad applicare i suddetti contratti anche dopo le loro scadenze e fino alla loro sostituzione.

La *ditta* si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relative al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi previsti.

In caso di inottemperanza degli obblighi derivanti dai contratti collettivi, accertati dalla stazione appaltante o segnalati dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione appaltante comunica alla *ditta* l'inadempienza accertata e procede ad una detrazione del 20% dai pagamenti in acconto.

Le somme accantonate, con la detrazione del 20% sui pagamenti in acconto o con la sospensione del pagamento del saldo, sono destinate a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti collettivi.

Il pagamento alla *ditta* delle somme accantonate, o della rata di saldo, non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato l'avvenuto adempimento degli obblighi suddetti, per tale sospensione o ritardo di pagamento, la *ditta* non può opporre eccezione all'Amministrazione appaltante né ha titolo a risarcimento dei danni.

ART.15 - TUTELA DEI LAVORATORI DELLA DITTA FORNITRICE

La *ditta* deve osservare le norme e prescrizioni delle vigenti leggi e regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori dipendenti.

Deve perciò provvedere all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. ed adempiere agli obblighi assicurativi sociali I.N.P.S.

Art. 16 – NORME IN MATERIA DI ANTIMAFIA

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010, da *ditta* prima della stipula del contratto d'appalto, dovrà aprire un numero di conto corrente unico bancario o presso la Società Poste italiane s.p.a., sul quale l'Amministrazione farà confluire tutte le somme relative all'appalto.

La *ditta* si avvale di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale dipendente da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario.

Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale.

Ai fini della rintracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere su conto corrente unico bancario o presso la Società Poste italiane s.p.a., deve riportare il seguente codice unico di progetto (CUP): C57H09000660002 relativo all'oggetto.

Nel caso in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti della *ditta* siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, si procederà alla risoluzione espressa del contratto.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 38 D.lgs. n° 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, la *ditta* dichiara d'essere a conoscenza che le forniture i noli e i trasporti oggetto del presente capitolato, **non possono essere effettuati** da soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati di criminalità di tipo mafioso o comunque riconducibili ad organizzazioni criminali, nonché per reati di concussione (art. 317 c.p.), corruzione artt. da 318 a 322 c.p.), scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.), rapina (art. 628 c.p.), estorsione (art.629 c.p.), usura (art. 644 c.p.), ricettazione (art.648 c.p. esclusa l'ipotesi prevista dal cpv. di tale articolo), riciclaggio (art. 648-bis c.p), impiego di denaro, beni o altri utilità di provenienza illecita (art.648 ter c.p.), trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies Legge n. 356/92), reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, fra cui quelli di truffa aggravata ai danni dello

Stato (art. 640 cpv. 1 c.p.), turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.). L'esclusione e il divieto operano se la sentenza è stata emessa nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di imprese individuali; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari se si tratta di società accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara relativa alla fornitura in oggetto, qualora il fornitore non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

Art. 17 - SUBAPPALTO

Non è consentito il subappalto.

Art. 18 – CONTROVERSIE

E' esclusa la competenza arbitrale.

In caso di qualsiasi controversia il foro competente è quello del Tribunale di Messina.

ART.19 - SPESE CONTRATTUALI E CONSEQUENZIALI

La *ditta* aggiudicataria è obbligata a produrre la documentazione necessaria per la stipula del contratto.

Tutte le spese per bolli, tasse di registro, copia, diritti di segreteria, stampa, riproduzione in qualsiasi modo dei disegni ed elaborati tecnici e normativi, nonché ogni altra spesa accessoria eventuale e consequenziale, tutte incluse e nessuna esclusa dipendenti dal presente appalto, sono a carico della *ditta* assuntrice.

Art. 20 - DECORRENZA DELLA EFFICACIA DEL CONTRATTO

Il contratto è impegnativo sia per la *ditta* che per l'Amministrazione dalla data di sottoscrizione dello stesso.